

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4368

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIDONI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, LANZARIN, MAGGIONI, LAURA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, RONDINI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI**

Disposizioni in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto

*Presentata il 19 maggio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi apertasi nel Mediterraneo nei primi mesi dell'anno 2011 ha pesantemente investito molte imprese italiane che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto, costrette a interrompere le proprie attività, ad abbandonare i siti produttivi e a far rimpatriare maestranze e dirigenze italiane.

L'effetto più drammatico si è avuto dapprima in Tunisia con saccheggi e distruzioni di numerosi stabilimenti stranieri. Anche il blocco dell'attività amministrativa di tutti i Paesi interessati dalla crisi, sommato alla necessità di lasciare il

Paese, ha di fatto reso impossibile riscuotere i crediti vantati dalle nostre imprese. La stessa amministrazione della giustizia risulta sospesa, con edifici pubblici e tribunali dati alle fiamme, situazione che può compromettere il recupero di pratiche.

In Libia la situazione, ancora aperta e dagli esiti imprevedibili per le nostre imprese, è grave e pericolosa. Numerose piccole e medie imprese esercenti le più diverse attività, oltre ai numerosi e importanti nostri gruppi industriali impegnati in Libia, hanno dovuto lasciare il

Paese, abbandonando cantieri e stabilimenti. Molte imprese hanno attività differenziate con presenza in Italia e in altri Paesi, ma altre avevano presenze e commesse esclusivamente in Libia, Tunisia ed Egitto. La sospensione prolungata dell'attività potrebbe compromettere gravemente la stabilità di queste aziende che non operano in altri mercati. Infatti, com'è noto, i meccanismi della cassa integrazione guadagni non operano per i lavoratori italiani assunti con contratti all'estero e nessun ammortizzatore sociale è previsto, con gravi difficoltà per le famiglie.

Vi è il rischio che le maestranze specializzate non possano attendere la riapertura dell'attività nei singoli Paesi pregiudicando il futuro delle loro aziende.

Le problematiche, nonché le conseguenze per queste aziende, possono essere raggruppate nelle seguenti tematiche:

- a) danni a cantieri e a stabilimenti;
- b) mancati pagamenti dei crediti maturati;
- c) perdita di contratti;
- d) impegni fiscali e doganali non rispettati;
- e) impegni contrattuali non onorati;
- f) spese di funzionamento (locazioni, guardiania e altro) necessarie anche in caso di inattività;
- g) spese per il personale inattivo.

Molte imprese, verosimilmente, non hanno un'adeguata copertura assicurativa per i rischi di cui si tratta, ma il problema più pressante è comunque determinato dall'esposizione delle imprese con il sistema bancario italiano, essendovi il rischio di non poter onorare gli impegni a seguito della sospensione delle attività e delle mancate riscossioni.

Un adeguato sostegno alla situazione di difficoltà potrebbe prevedere:

- 1) una moratoria per l'esposizione dei crediti, fidi e garanzie sottoscritti con le banche, per un periodo limitato in attesa della ripresa delle attività o comun-

que della definizione della situazione circa il riconoscimento dei danni conseguenti e dei successivi « *claim* » che verosimilmente saranno negoziati tra i Paesi;

- 2) una dilazione degli adempimenti tributari e in materia di previdenza e assistenza sociale;

- 3) ammortizzatori sociali per i dipendenti inattivi;

- 4) liquidazione dei crediti maturati dalle imprese italiane nei Paesi in crisi.

In mancanza di aiuti le imprese che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto si vedranno costrette a ridurre le maestranze creando un grave danno sia ai collaboratori che si troveranno senza lavoro, sia, nel caso in cui vengano riprese le attività in tali Paesi, come conseguenza del venire meno della struttura operativa di supporto e di coordinamento. È indispensabile, pertanto, che siano individuate le modalità e le procedure per liquidare o intervenire direttamente nel pagamento delle spese e dei crediti maturati dalle imprese italiane, onde consentire il mantenimento dell'operatività delle strutture in attesa che riprendano i lavori o le attività nei Paesi in crisi. In tal modo, specialmente le piccole e medie imprese, saranno pronte a operare quando sarà finita l'emergenza onde prevenire con immediatezza le intromissioni di altri protagonisti non italiani che saranno, a loro volta, prontissimi e agguerriti nel cogliere la possibilità di soppiantare le imprese italiane in quei mercati che sono molto interessanti e forieri di ottime possibilità per il futuro oltre che per il presente.

Analoghe misure furono assunte dal Parlamento italiano nel 1991 per la crisi del Golfo Persico con la legge 19 ottobre 1991, n. 337, recante « Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico ».

In ordine alle eventuali coperture finanziarie necessarie per poter assumere impegni potrebbe farsi riferimento alla sospensione di fatto del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 30 agosto 2008,

ratificato ai sensi della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Il Trattato prevede risorse che al momento non possono essere spese ed in ogni caso lo stesso Trattato dovrà essere rinegoziato con la diversa rappresentanza che si determinerà in Libia e che dovrà riconoscere i danni sopportati dalle imprese italiane ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti sottoscritto con la Libia il 13 dicembre 2000 e che l'Italia avrà già liquidato ai richiedenti.

Urgenti sono pertanto:

1) una ricognizione puntuale delle aziende interessate, dei danni subiti e delle problematiche aperte;

2) la valutazione dell'esigenza di una « moratoria » con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Libia, Tunisia ed Egitto, e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli messi in atto in passato da parte del sistema bancario, nonché per valutare la possibilità di applicare forme di sostegno in favore dei lavoratori italiani inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

3) l'apertura di uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi imprenditoriali italiani nelle aree di crisi del Maghreb e dei Paesi del Golfo arabo, sia nel medio che nel lungo periodo;

4) la dilazione degli adempimenti tributari e in materia di previdenza e assistenza sociale;

5) la liquidazione dei crediti maturati, anche se non assicurati, che le varie imprese possono giustificare con la documentazione in loro possesso;

6) la promozione del rilancio degli investimenti italiani nel Mediterraneo, richiamando l'opportunità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo e di accrescere l'impegno della Banca europea per gli investimenti, nonché negoziando nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di accrescere i livelli occupazionali garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche;

7) l'approvazione della presente proposta di legge per consentire alle imprese che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto di essere pronte alla ripresa delle attività quando le condizioni lo consentiranno e di assisterle in questo grave momento di crisi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge si applica alle società, imprese e persone fisiche operanti in Libia, Tunisia ed Egitto a condizione che dimostrino documentalmente le attività svolte in tali Paesi coinvolti dalla crisi socio-politica.

## ART. 2.

1. Nei confronti delle imprese e società italiane operanti in Italia in qualità di subappaltatori dei soggetti definiti all'articolo 1, nonché nei confronti di tali soggetti, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, ivi compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza sociale.

2. La sospensione di cui al comma 1 si applica ai termini la cui scadenza decorre dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al momento dell'incasso dei crediti da parte delle imprese e società che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto e che deve essere provato con atto scritto.

3. Per effetto della sospensione di cui al comma 1, al recupero dei tributi e dei contributi non versati non si applicano soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, secondo termini e modalità stabiliti rispettivamente mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai sensi della sospensione di cui al comma 1, i termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta alla

quale l'acconto si riferisce e che opera solo a partire dall'incasso dei crediti maturati dai soggetti indicati all'articolo 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, fino alla liquidazione dei crediti che sono stati provati documentalmente, si provvede mediante la corrispondente riduzione della copertura finanziaria del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato ai sensi della legge 6 febbraio 2009, n. 7, di seguito denominato «Trattato», che è sospeso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 3.

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1 e delle società italiane operanti in Italia in qualità di subappaltatori sono sospesi gli impegni doganali che non possono essere rispettati e gli impegni contrattuali che risultano essere non adempiuti e di cui non risulta possibile l'adempimento.

#### ART. 4.

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1 sono altresì sospesi, per il periodo indicato al comma 2 dell'articolo 2, i termini di prescrizione, i termini legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione e tutti i termini previsti per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ivi comprese le rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere e natura, a condizione che siano stati stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011.

2. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, fino al momento dell'incasso dei crediti maturati in Libia, Tunisia ed Egitto,

sono sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Durante il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono essere posti a carico dell'obbligato beneficiario interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati sulla base delle rate scadute.

4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione di cui al comma 2, a condizione che questi ultimi dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari riconducibili a quelli per i quali opera la sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche su istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

#### ART. 5.

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposta la liquidazione:

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, Tunisia ed Egitto, risultanti di proprietà o concessi in affitto;

b) dei crediti maturati a seguito delle attività in generale, sviluppate per conto di enti, società o soggetti pubblici della Libia, Tunisia o Egitto. Ai fini della liquidazione è necessario dimostrare, con documentazione dei controllori delle attività svolte o da parte degli enti committenti, il credito maturato;

c) dei mancati utili conseguenti alla perdita dei contratti stipulati o risultanti in fase di stipulazione;

d) dei danni provocati a seguito degli eventi che si sono sviluppati nel Paese colpito dalla crisi socio-politica;

e) degli emolumenti derivanti dai procedimenti giudiziari attivati o da atti-

vare nei confronti dell'amministrazione della giustizia, conseguenti all'impossibilità di avviare o di concludere i procedimenti giudiziari per il recupero dei crediti dovuti ai soggetti di cui all'alinea;

f) delle spese di funzionamento riguardanti locazioni, guardiania e altro, da erogare in Libia, Tunisia, Egitto o in Italia anche nell'ipotesi di inattività che sono necessarie a rendere possibile un pronto rientro in Libia, Tunisia o Egitto, al fine di ultimare le attività in corso a partire dal 17 febbraio 2011;

g) delle spese per il mantenimento del personale italiano e straniero, anche se inattivo al momento della liquidazione, presente in Italia, in Libia, Tunisia o Egitto, al fine di consentire la ripresa delle attività.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione della copertura finanziaria del Trattato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*16PDL0049060\*